


Smaltimento

Nello smaltimento, rispettare le specifiche norme dei singoli paesi.



I prodotti STIHL non fanno parte dei rifiuti domestici. Conferire il prodotto, la batteria, l'accessorio e l'imballaggio STIHL al riutilizzo ecologico.

Presso il rivenditore STIHL sono disponibili informazioni aggiornate sugli accessori a richiesta.

amb

oscono

IHL  anche

MS 271, MS 271 C, MS 291, MS 291 C

Dichiarazione di conformità CE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Dichiara che

Tipo di costruzione:

Motosega

Marchio di fabbrica:

STIHL

Modello:

MS 271

MS 271 C

MS 271 C-BE

MS 291

MS 291 C

MS 291 C-BE

Identificazione di serie: 1141

Cilindrata

Tutte le MS 271: 50,2 cm³

Tutte le MS 291: 55,5 cm³

corrisponde alle prescrizioni di cui alle direttive CE/2006/42, CE/2004/108 e CE/2000/14 ed è stato sviluppato e fabbricato conformemente alle versioni delle seguenti norme valevoli alla rispettiva data di produzione:

EN ISO 11681-1, EN 55012,

EN 61000-6-1

La determinazione del livello di potenza acustica misurato e di quello garantito è stata eseguita in base alla direttiva CE/2000/14, Allegato V, in applicazione della norma ISO 9207.

Livello di potenza acustica misurato

Tutte le MS 271: 115 dB(A)

Tutte le MS 291: 116 dB(A)

Livello di potenza acustica garantito

Tutte le MS 271: 117 dB(A)

Tutte le MS 291: 118 dB(A)

La prova del campione di costruzione CE è stata eseguita presso

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR

(NB 0363)

Spremlberger Straße 1

D-64823 Groß-Umstadt

Numero di certificazione

Tutte le MS 271: K-EG-2009/5469

Tutte le MS 291: K-EG-2009/5471

Documentazione tecnica conservata presso:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

L'anno di costruzione e il numero di matricola sono indicati sull'apparecchiatura.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Per incarico



Thomas Elsner

Responsabile Gestione gruppi di prodotto

CE

MS 271, MS 271 C, MS 291, MS 291 C

- d) autorizzazione Regione Lazio rilasciata con determinazione n°A01326 del 24/02/2012 ai sensi dell'art. 146 DL.gs 22/01/2004 n°42;
- e) parere favorevole della Regione Lazio dell'11/3/2011 prot. 109004;
- f) nota Regione Lazio – Area Valutazione Impatto Ambientale del 15/01/2010 prot. 10482;
- g) nota provincia di Roma dell'08/7/2010 prot. 110622;
- h) determinazione dirigenziale n°1423 del 02/10/2012 Comune di Tivoli;
- i) nota del 20/11/2012 presentata dalla BTR S.r.l. alla Regione Lazio – Direzione Generale Ambiente, di revisione del parere espresso nella parte in cui prevedeva che “si restringa la provenienza di materiali al bacino estrattivo racchiuso nel perimetro del SIC”;
- j) atto del 09/01/2013 della Regione Lazio – Direzione Ambientale –prot. 10423 di accoglimento delle richieste della BTR S.r.l. con modifica del precedente parere eliminando la prescrizione “si restringe la provenienza di materiali al bacino estrattivo racchiuso nel perimetro del SIC”;
- k) determinazione dirigenziale Comune di Tivoli del 10.3.14 n°414.

Tutta la citata documentazione è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante;

che la BTR S.r.l. ha il possesso dei terreni contraddistinti in catasto al Fg. 61 part.lle 91, 92, e al Fg. 62, part.lle 1 e 2 in forza dei seguenti atti:

- 1) scrittura privata del 28.6.2010 con la quale veniva dichiarato risolto il contratto di locazione tra la BTR S.r.l. e la EDANCA S.r.l. dall'1.11.2011 a fini estrattivi con il quale la BTR S.r.l. mantiene il possesso del terreno (Fg. 61 particella 92) per il ricolmamento della cava e al ripristino dello stato dei luoghi;
- 2) scrittura privata del 20.5.2012 con la quale veniva dichiarato risolto il contratto di locazione del 15.4.2004 ed atto integrativo dell'1.4.2005 tra la EDANCA S.r.l. e la BTR S.r.l. in forza della quale la BTR S.r.l. mantiene il possesso del terreno (Fg. 62 particelle 1 e 2) per il ricolmamento della cava e per il ripristino dello stato dei luoghi;

BTR S.r.l.
L'Amministratore

ARMANDO
SCROCCA



- d) autorizzazione Regione Lazio rilasciata con determinazione n°A01326 del 24/02/2012 ai sensi dell'art. 146 DL.gs 22/01/2004 n°42;
- e) parere favorevole della Regione Lazio dell'11/3/2011 prot. 109004;
- f) nota Regione Lazio – Area Valutazione Impatto Ambientale del 15/01/2010 prot. 10482;
- g) nota provincia di Roma dell'08/7/2010 prot. 110622;
- h) determinazione dirigenziale n°1423 del 02/10/2012 Comune di Tivoli;
- i) nota del 20/11/2012 presentata dalla BTR S.r.l. alla Regione Lazio – Direzione Generale Ambiente, di revisione del parere espresso nella parte in cui prevedeva che “si restringa la provenienza di materiali al bacino estrattivo racchiuso nel perimetro del SIC”;
- j) atto del 09/01/2013 della Regione Lazio – Direzione Ambientale –prot. 10423 di accoglimento delle richieste della BTR S.r.l. con modifica del precedente parere eliminando la prescrizione “si restringe la provenienza di materiali al bacino estrattivo racchiuso nel perimetro del SIC”;
- k) determinazione dirigenziale Comune di Tivoli del 10.3.14 n°414.

Tutta la citata documentazione è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante;

che la BTR S.r.l. ha il possesso dei terreni contraddistinti in catasto al Fg. 61 part.lle 91, 92, e al Fg. 62, part.lle 1 e 2 in forza dei seguenti atti:

- 1) scrittura privata del 28.6.2010 con la quale veniva dichiarato risolto il contratto di locazione tra la BTR S.r.l. e la EDANCA S.r.l. dall'1.11.2011 a fini estrattivi con il quale la BTR S.r.l. mantiene il possesso del terreno (Fg. 61 particella 92) per il ricolmamento della cava e al ripristino dello stato dei luoghi;
- 2) scrittura privata del 20.5.2012 con la quale veniva dichiarato risolto il contratto di locazione del 15.4.2004 ed atto integrativo dell'1.4.2005 tra la EDANCA S.r.l. e la BTR S.r.l. in forza della quale la BTR S.r.l. mantiene il possesso del terreno (Fg. 62 particelle 1 e 2) per il ricolmamento della cava e per il ripristino dello stato dei luoghi;

BTR S.r.l.
L'Amministratore

ARMANDO
SCROCCA